

STATUTO
INNOVA BIC SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (S.R.L.)

Art. 1 - DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata "INNOVA BIC - BUSINESS INNOVATION CENTER S.R.L." (in forma abbreviata, INNOVA BIC S.R.L.).

1.2 La Società è sottoposta al controllo analogo congiunto, alla direzione ed al coordinamento dell'Università degli Studi di Messina, del Comune di Messina e della Provincia Regionale di Messina, e svolge attività e servizi strumentali a detti Enti pubblici soci.

Art. 2 - SEDE

2.1 La Società ha sede in Messina.

2.2 Su decisione dell'organo amministrativo, la Società può istituire e/o sopprimere uffici secondari, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze e stabilimenti in tutto il territorio nazionale.

Art. 3 - DURATA

3.1 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o scioglimento anticipato.


Art. 4 - OGGETTO

4.1 La Società ha per oggetto esclusivo l'attività strumentale di selezione, valutazione, predisposizione, gestione e attuazione degli strumenti di finanziamento, attrazione e realizzazione di investimenti e sviluppo territoriale - compresi quelli previsti dai programmi e dalle azioni dell'Unione Europea, nonché dalle leggi nazionali e regionali in materia -, da svolgersi prevalentemente e per la parte più importante in favore degli Enti pubblici soci esercenti il controllo analogo congiunto.

4.2 Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà svolgere le attività ed i servizi di seguito elencati:

- gestire l'attuale Centro Europeo di Impresa e Innovazione in conformità al modello della Commissione della Comunità Europea (doc. Direzione Generale delle Politiche Regionali, Bruxelles, 01.01.1989), che agevoli lo sviluppo del territorio, favorendo anche la creazione e lo sviluppo di imprese e/o di attività produttive nel contesto territoriale di riferimento, potendo in particolare erogare servizi quali:
- ricerca, selezione e assistenza nella creazione e gestione d'impresa;
- valutazione di progetti d'impresa;
- formazione e sviluppo di conoscenza nel settore imprenditoriale, manageriale, tecnico, contabile, finanziario, informatico, di auditing e controllo interno, turistico, anche mediante l'istituzione di appositi corsi e/o Master;
- pianificazione aziendale inerente al prodotto, alla tecnologia, al mercato, alla finanza;
- diffusione dei prodotti e/o dei servizi d'impresa;
- innovazione, trasferimento tecnologico, promozione e comunicazione d'impresa;
- consulenza specialistica nel settore aziendale e societario;
- reperimento e gestione di strumenti finanziari finalizzati alla creazione ed al sostegno di nuove aziende e/o alla ricerca, alla ideazione, alla sperimentazione di nuovi prodotti e servizi, anche mediante assunzione e successiva dismissione di partecipazioni al capitale di rischio di imprese pubbliche e/o private (start_up capital, seed-capital), franchising, trading, con espressa esclusione delle attività riservate di cui al Testo Unico della Finanza (d.lgs. n. 58/1998 e succ. modd.);
- accesso alle agevolazioni pubbliche regionali, nazionali e comunitarie, realizzazione di interventi di sviluppo territoriale diretti agli Enti pubblici soci, la rispettiva utenza e

Art. del 31/05/2010
Reso 96280
Emitto 24930



altri soggetti la cui azione progettuale e realizzativa può apportare ricadute socioeconomiche vantaggiose per i soci ed il territorio di riferimento;

- gestione di stabilimenti o aree comuni attrezzate dagli Enti pubblici soci per la creazione di imprese ed incubatori di imprese, per la allocazione di imprese esistenti, per la realizzazione di parchi tecnologici, nonché per la realizzazione di enti di eccellenza nel settore della formazione primaria, superiore e scientifica, ed infine per tutti i servizi a queste destinati;

- realizzazione di sistemi informativi, banche dati, E.D.P., auditing, elaborazione dati, in favore degli Enti pubblici soci;

- controllo di qualità, creazione di marchi, coordinamento e assistenza nello sviluppo di filiere produttive, servizi di marketing territoriale, marketing internazionale e internazionalizzazione, nell'interesse degli Enti pubblici soci ed in favore delle imprese utenti di questi ultimi;

- _ promozione di accordi di collaborazione con Enti pubblici e Università, Istituzioni economiche, Ordini professionali, Istituti creditizi, Associazioni industriali e artigianali, Istituzioni preposte allo sviluppo produttivo nazionale, regionale e locale.

In considerazione della missione istituzionale ad essa attribuita già dalla Ex Direzione Generale XVI dell'Unione Europea a favore dello sviluppo locale, la Società potrà elaborare gestire e cogestire progetti volti a favorire:

- l'inserimento o reinserimento professionale di inoccupati e/o disoccupati, comprese le categorie svantaggiate;

- la valorizzazione delle risorse umane per la crescita del tessuto produttivo e sociale regionale;

- l'ammodernamento delle strutture organizzative e dei servizi resi dagli Enti pubblici soci;

- il raccordo fra sistema produttivo, sistema culturale e della formazione, servizi pubblici;

- l'accesso delle donne al mercato del lavoro dipendente e autonomo;

- la riqualificazione urbana ed il miglioramento della qualità della vita;

- la valorizzazione della ricerca scientifica e l'innovazione;

- lo sviluppo di progetti e attività di cooperazione internazionale, trasferimento tecnologico e ricerca e sviluppo;

- il potenziamento della rete di servizi pubblici a favore delle piccole e medie imprese.

La Società può altresì:

- effettuare e sostenere studi utili alla soddisfazione dei bisogni sociali, economici e finanziari, all'uopo predisponendo analisi, studi e ricerche;

- svolgere i servizi di cui all'art. 17, l. n. 109 del 11.02.1994, succ. mod. e int., nonché studi di fattibilità; rilievi ed indagini connesse; consulenze; progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva; calcoli strutturali; direzione lavori; valutazione di congruità tecnico_economica; studi di impatto ambientale; responsabilità della sicurezza; contabilità e collaudi; perizie anche giudiziali e arbitrali e ogni altro tipo di servizio connesso o complementare ai precedenti, il tutto avvalendosi all'uopo di professionisti e di un direttore tecnico aventi i necessari requisiti di legge;

- assistere gli Enti pubblici soci, la rispettiva utenza e altri soggetti la cui azione progettuale può apportare ricadute socio-economiche vantaggiose per i soci ed il territorio di riferimento, nella predisposizione, valutazione ed attuazione dei piani necessari per la formulazione e l'esecuzione di progetti inerenti ai settori di sviluppo socio_economico, trasferimento tecnologico, incremento turistico, tutela e incremento dei livelli occupazionali, sostenibilità ambientale, protezione dei beni culturali e artistici, politica dei trasporti di merci e passeggeri;

_ progettare e gestire strumenti di programmazione negoziata e sovvenzioni globali ed operare quale soggetto intermediario.

4.3 Per il raggiungimento del suo oggetto, ferma restando al piena validità ed attualità delle attività in essere e/o già programmate, nonché degli altri servizi che ne dovessero derivare, la Società può compiere qualsiasi attività che direttamente o indirettamente abbia pertinenza con quanto sopra elencato. E' inoltre consentito il rilascio di fidejussioni, l'apposizione di avalli e la costituzione di garanzie, anche reali. In special modo, la Società può contrarre mutui anche ipotecari e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento e prestito con enti creditizi, concedendo all'uopo tutte le opportune garanzie mobiliari e immobiliari, reali e personali. Può altresì acquisire cointeressenze e partecipazioni in imprese e Società, affidare incarichi e commesse di studi e ricerche ad enti, Società, istituti e professionisti specializzati e compiere tutte le altre operazioni che gli Enti soci indicheranno all'organo amministrativo in attuazione della politica di controllo, direzione e coordinamento da questi ultimi svolta.

4.4 Ai fini di quanto previsto dall'art. 3, RDL n. 1578/1933, la Società non può esercitare, direttamente o indirettamente, il commercio e/o altre attività similari.

Art. 5 _ CAPITALE SOCIALE

5.1 Il capitale sociale e' fissato in euro 100.000 (centomila) diviso in tre quote, così ripartite: una quota di euro 34.000,00 (trentaquattromila) intestata all'Università degli Studi di Messina; una quota di euro 33.000,00 (trentatremila) intestata al Comune di Messina; una quota di euro 33.000,00 (trentatremila) intestata alla Provincia Regionale di Messina.

Art. 6 - VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

6.1 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura), od a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale), conformemente alle disposizioni di legge in materia ed in forza di deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto. La decisione di aumento del capitale sociale potrà prevedere che esso possa essere aumentato in misura pari alle sottoscrizioni pervenute, anche se inferiori all'importo complessivamente deliberato.

6.2 In caso di aumento del capitale sociale, i soci possono stabilire all'unanimità di escludere il diritto di opzione ad essi riservato. In tal caso, tuttavia, non saranno ammesse sottoscrizioni provenienti da persone fisiche, ne' da altri soggetti privati.

6.3 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto.

Art. 7 VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI


7.1 I soci potranno eseguire versamenti in conto/capitale.

7.2 I soci potranno altresì eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge, finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano sollecitazione del pubblico all'investimento, nella raccolta del risparmio.

7.3 I finanziamenti con diritto di rimborso della somma versata, ove consentiti dalle vigenti leggi, possono essere effettuati dai soci anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.

7.2 Per il rimborso degli eventuali finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c.

Art. 8 - PROPRIETA' PUBBLICA, DIVIETO DI TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE



8.1 Il capitale della Società interamente pubblico e riservato all'Università degli Studi di Messina, al Comune di Messina ed alla Provincia Regionale di Messina, al cui controllo analogo, direzione e coordinamento la Società è sottoposta, realizzando in favore dei medesimi Enti attività e servizi considerati strettamente necessari per il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali.

8.2 La partecipazione sociale non può essere a qualsiasi titolo trasferita, o la sua titolarità essere in alcun modo limitata, in favore di persone fisiche e/o altri soggetti privati.

8.3 Previo consenso di tutti i soci e l'adozione delle occorrenti modifiche statutarie, la partecipazione sociale può formare oggetto di cessione totale o parziale in favore di altro socio, ovvero di altro Ente pubblico non socio.

Art. 9 – RECESSO DEL SOCIO

9.1 I soci hanno diritto di recedere nei casi e con le modalità stabilite dall'art. 2473 c.c., nonchè qualora venisse meno per legge la potestà dell'Ente socio nell'affidamento dei servizi erogati dalla Società.

Art. 10 - TITOLI DI DEBITO

10.1 La Società può emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 c.c.

10.2 L'emissione dei titoli di debito, è deliberata dall'Assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto, che disciplinerà altresì limiti, modalità e condizioni dell'emissione.

Art. 11 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

11.1 L'Assemblea viene convocata dall'Organo Amministrativo, anche fuori della sede sociale purchè in Italia. L'Assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, ovvero ne faccia richiesta il singolo socio indicando nella domanda gli argomenti da trattare.

11.2 L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare ed una breve illustrazione degli argomenti in discussione. L'avviso viene comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuta spedizione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, ovvero - in caso di motivata urgenza - almeno otto giorni prima.

11.4 Su richiesta del singolo socio, pervenuta all'Organo Amministrativo almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea, l'ordine del giorno dovrà essere integrato con l'indicazione degli argomenti da trattare. L'Organo Amministrativo provvede alla tempestiva comunicazione ai soci dell'ordine del giorno integrato, potendo omettere di predisporre la relazione illustrativa in merito agli argomenti inseriti su richiesta del socio.

11.5 L'Assemblea si considera regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza dei presenti. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c., l'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale. In caso di aumento di capitale, la delibera di esclusione del diritto di opzione va adottata all'unanimità dei soci.

11.6 Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'art. 2478, primo comma, numero 2) c.c.

11.7 In mancanza di convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano altresì presenti l'Organo Amministrativo e - se nominati - i Sindaci. Per la valida adozione delle

deliberazioni, i presenti devono dichiararsi informati e non opporsi alla trattazione dell'argomento.

11.9 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni qualora sussistano esigenze che l'Organo Amministrativo dovrà sinteticamente esporre nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c.

Art. 12 - PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

12.1 Spetta al Presidente dell'Assemblea la verifica della regolarità della costituzione nonché dell'identità e della legittimazione dei presenti. Il Presidente regola altresì lo svolgimento dell'Assemblea e accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

12.2 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza od impedimento, le funzioni di Presidente sono svolte dalla persona designata dagli intervenuti.

12.3 Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'Assemblea, ovvero – nei casi previsti dalla legge – da un notaio.

Art. 13 - DECISIONI DEI SOCI

13.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo Amministrativo sottopone alla loro approvazione.


13.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio d'esercizio;
- b) la nomina e la revoca dell'Organo Amministrativo e – nei casi di cui all'art. 2477 c.c. – del Collegio Sindacale, nonché la determinazione dei rispettivi compensi;
- c) le modificazioni dello statuto;
- d) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- e) lo scioglimento e la liquidazione della Società nonché la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- f) l'approvazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, nonché dei piani di investimento e sviluppo aziendali, dei piani operativi e dei budget annuali, proposti dall'Organo Amministrativo;
- g) l'alienazione, la compravendita e le permutate riferite a beni immobili, brevetti, rami d'azienda;
- l) le prestazioni di garanzie, fidejussioni, e concessioni di prestiti nonché la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;
- m) l'assunzione di mutui;
- n) l'emissione di titoli di debito;
- o) l'autorizzazione al compimento degli atti di cui agli artt. 2446, 2447, 2501_ter e 2506_bis c.c.;
- p) la nomina del Direttore Generale, a seguito di cessazione di quello eventualmente in carica, e la determinazione dei relativi poteri e del compenso;
- q) l'autorizzazione preventiva di tutti gli atti di straordinaria amministrazione, come tali da intendersi le operazioni di acquisizione, alienazione e dismissione di beni, partecipazioni, aziende e rami di esse e, comunque, tutti gli atti non espressamente compresi nell'elenco di cui al successivo Art. 19.

13.3 Tutte le decisioni dei soci devono essere adottate mediante l'utilizzazione del metodo Assembleare.

Art. 14 – ORGANO AMMINISTRATIVO

14.1 La Società è amministrata da un Amministratore Unico, oppure da un Consiglio



di Amministrazione composto da tre membri.

14.2 L'Amministratore Unico viene nominato dall'Assemblea dei soci scegliendolo in una rosa di tre nominativi indicati dall'Università degli Studi di Messina.

14.3 I componenti del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea dei soci rispettando le seguenti designazioni: il Presidente è designato dall'Università degli Studi di Messina; un componente è designato dal Comune di Messina; un altro componente è designato dalla Provincia Regionale di Messina.

14.4 Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni, ovvero per il periodo stabilito dai soci al momento della nomina, in ogni caso non superiore a tre esercizi. Essi sono rieleggibili.

14.5 La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

14.6 La cessazione per dimissioni ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Consiglio, ovvero, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi Amministratori.

14.7 Se per qualsiasi causa vengano meno uno o più Amministratori, quello o quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, sempre nel rispetto delle modalità di cui ai precedenti punti.

14.8 Costituiscono giusta causa di revoca degli Amministratori gli eventuali inadempimenti _ imputabili ai medesimi per dolo o colpa grave - degli obblighi contenuti nei Contratti di Servizio stipulati con ciascuno degli Enti soci.

Art. 15 – CONVOCAZIONI E RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

15.1 Il Consiglio di Amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta anche da uno solo dei suoi membri o – se nominati – dai Sindaci effettivi.

15.2 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, ovvero, in caso di assenza o impedimento, dal consigliere più anziano di età, con avviso da spedire almeno cinque giorni prima dell'adunanza con qualsiasi mezzo idoneo a far risultare l'avvenuta spedizione. Nei casi di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a ventiquattro ore.

15.3 Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal consigliere più anziano di età.

15.4 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale e valida convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e – se nominati – tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, chiedendo contestualmente un breve rinvio per la trattazione.

15.5 L'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche in videoconferenza o teleconferenza, a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti. Il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione.

Art. 16 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

16.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesto l'intervento, anche a distanza, di tutti gli Amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza di essi.

Art. 17 - REGISTRO DELLE DECISIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

17.1 Le decisioni dell'Amministratore Unico e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constatare su apposito registro e sono autenticate con firma dello stesso amministratore Unico, ovvero – in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione – del Presidente della riunione e del Segretario.

Art. 18 – COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI

18.1 L'Assemblea dei soci determina il compenso spettante all'Amministratore Unico, ovvero ai componenti del Consiglio di Amministrazione, applicando le norme previste per gli amministratori di Società a partecipazione pubblica dalla L. n. 296 del 27.12.2006, art. 1, commi 725 ss. e succ. mod. e int., nonché dalla L. Reg. Sicilia n. 30 del 22.12.2000 e dal D.P. Reg. Sic. n. 19 del 18.10.2001 e succ. mod. e int.


18.2 L'Assemblea dei soci può motivatamente determinare il predetto compenso in misura anche inferiore a quella risultante dall'applicazione delle norme sopra richiamate.

Art. 19 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

19.1 All'Amministratore Unico, ovvero – se nominato – al Consiglio di Amministrazione, spetta il compimento degli atti di ordinaria amministrazione della Società.

19.2 L'ordinaria amministrazione comprende i seguenti poteri:

- _ la firma sociale e la legale rappresentanza della Società di fronte a qualsiasi autorità amministrativa, di fronte ai terzi ed in giudizio in ogni ordine e grado;
- _ predisporre l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, nonché i piani di investimento e sviluppo aziendali, i piani operativi ed i budget annuali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- _ eseguire le deliberazioni Assembleari in materia gestoria;
- _ pagare gli stipendi del personale dipendente, ovvero delegare questo compito al Direttore Generale;
- _ determinare gli incentivi ed i premi, purchè in coerenza con i piani all'uopo approvati dai soci;
- _ stipulare contratti di lavoro, anche di natura flessibile, purchè in coerenza con i piani all'uopo approvati dai soci, o in coerenza con quanto previsto da progetti e/o attività in corso, purchè in presenza della occorrente copertura finanziaria;
- _ effettuare i pagamenti correnti;
- _ accendere, estinguere e gestire rapporti bancari e di conto corrente;
- _ farsi sostituire dal Direttore generale, ovvero da singoli dipendenti, per il compimento di specifici atti che rientrino nelle sue competenze e/o nei suoi poteri;
- _ organizzare, gestire, sorvegliare ed individuare poteri e mansioni del personale dipendente della Società, ivi incluso il Direttore Generale eventualmente in carica, con l'assistenza del quale andrà curata l'osservanza degli orari di lavoro, l'adempimento degli incarichi distribuiti, la valutazione della produttività di ciascuna risorsa umana e la qualità delle prestazioni lavorative rese, adottando gli eventuali provvedimenti disciplinari che si rendessero necessari;
- _ predisporre e presentare, senza limiti di importo, offerte di gara e proposte progettuali anche cofinanziate;
- _ condurre trattative, formalizzare intese e stipulare contratti;
- _ curare ed implementare le relazioni esterne e l'immagine della Società con gli Organi istituzionali, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici e/o privati, compiendo a tal fine ogni attività utile e/o necessaria;
- _ curare l'osservanza degli obblighi di legge in materia di responsabilità penale ex lege n. 231/2001 – ivi inclusi il Modello organizzativo ed il Codice etico – e degli altri adempimenti richiesti dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati



personali), nonché, ai fini della sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, degli adempimenti di cui al D.Lgs. 626/94 ed al D.Lgs. 494/96;

_ conferire e revocare incarichi professionali esterni, studi, indagini e ricerche, ivi incluso l'incarico di revisione contabile, purchè in coerenza con i piani all'uopo approvati dai soci, o in coerenza con quanto previsto da progetti e/o attività in corso, purchè in presenza della occorrente copertura finanziaria;

_ riferire ai soci in merito all'attività svolta, con cadenza almeno trimestrale ed anche a mezzo di apposita relazione tecnica agli stessi inviata;

_ sottoporre all'autorizzazione dell'Assemblea dei soci il compimento degli atti non rientranti nella superiore elencazione.

19.2 Ove nominato, al Consiglio di Amministrazione spetteranno in forma collegiale le medesime competenze attribuite all'Amministratore Unico. Ferme le limitazioni previste dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può tuttavia delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, compresa la rappresentanza e la spendita della firma sociale, al Presidente e/o ad uno o più dei suoi membri, che assumeranno la qualifica di Consigliere Delegato.

Art. 22 - CONTROLLO ANALOGO, DIREZIONE E COORDINAMENTO

22.1 Gli Enti pubblici soci esercitano congiuntamente sulla Società un controllo analogo a quello svolto sui propri uffici, nonché la direzione ed il coordinamento delle attività e dei servizi che la Società medesima presta in via strumentale.

22.2 Per quanto attiene ai profili di interesse comune – siano essi inerenti al funzionamento della Società, che allo svolgimento dei servizi e delle attività strumentali –, gli Enti pubblici soci eserciteranno il controllo analogo congiunto, la direzione ed il coordinamento mediante direttive adottate previa reciproca consultazione e formalmente indirizzate all'Organo Amministrativo attraverso l'istituzione di un apposito "*Comitato per il Controllo Analogo Interno*".

22.3 Ciascun socio ha comunque diritto di ottenere dall'Organo Amministrativo notizie e informazioni relative alle attività svolte dalla Società, nonché di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 23 - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE CONTABILE

23.1 Il Collegio Sindacale viene nominato nei casi previsti dall'art. 2477 c.c.

23.2 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio Sindacale ha i poteri ed i doveri di cui agli artt. 2403 e 2403_bis c.c. ed esercita altresì il controllo contabile di cui all'art. 2409_ter.

23.3 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti ed è nominato dai soci rispettando le seguenti designazioni: un componente effettivo con funzione di Presidente, designato dall'Università degli Studi di Messina; un componente effettivo ed uno supplente, designati dal Comune di Messina; un componente effettivo ed uno supplente, designati dalla Provincia Regionale di Messina.

23.4 La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

23.5 I Sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio viene ricostituito. Costituisce causa di decadenza automatica del Collegio Sindacale il venire meno dei presupposti di cui all'art. 2477 c.c.

23.6 Al momento della nomina dei Sindaci e prima della accettazione dell'incarico sono resi noti all'Assemblea gli eventuali incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre Società.

23.7 Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei suoi Sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri effettivi e delibera a maggioranza dei presenti.

23.8 Le adunanze del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del Collegio Sindacale. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

23.9 In mancanza di nomina del Collegio Sindacale, l'Organo Amministrativo nominerà un revisore contabile iscritto nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia ed in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2409 - quinquies c.c. Al revisore contabile così nominato si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2409_bis segg. c.c.

Art. 25 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

25.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

25.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale ed in vista dell'Assemblea di approvazione del bilancio, l'Organo Amministrativo provvede alla predisposizione del relativo progetto, corredandolo della relazione del Collegio Sindacale – se nominato –, ovvero della relazione del revisore contabile di cui all'art. 2409_ter c.c.

Art. 26 - UTILI

26.1 La Società non può dividere utili fra i soci.

26.2 A tal fine, gli utili netti che residueranno, una volta prelevata una somma non inferiore al 5% da destinare alla riserva legale e sino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale, verranno annualmente accantonati in un fondo di riserva indivisibile.

Art. 28 – LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

28.1 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria stabilisce le modalità della liquidazione, e nomina uno o più Liquidatori, anche non soci, determinandone i poteri.

Art. 29 – RINVIO

29.1 Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni dettate dal codice civile in materia di Società a responsabilità limitata.

FIRMATO: DARIO LATELLA n.q.

GIUSEPPE BRUNI notaio in Messina

E' copia conforme all'originale

